



Spett.le Comune di Molfetta  
c.a. RUP Raimo  
[protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it](mailto:protocollo@cert.comune.molfetta.ba.it)

Esposto UVCP prot. n. 68796/2022

Oggetto: Comune di Molfetta - Affidamento in concessione dei servizi di riscossione coattiva, riscossione stragiudiziale e supporto all'accertamento e alla riscossione ordinaria CIG 927138903E - [Nota di definizione semplificata ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza del 04.07.2018.](#)

Con esposto acquisito a prot. n. 68796/2022 sono state segnalate presunte criticità nella predisposizione della *lex specialis* di gara da parte del Comune di Molfetta, sostanzialmente incentrate sulla mancata suddivisione in lotti delle attività da affidare nell'ambito della gara in oggetto.

Nella procedura in esame, infatti, risulta un unico accorpamento di tre servizi tra loro eterogenei – servizio di riscossione coattiva, servizio di riscossione stragiudiziale, servizio di supporto all'accertamento e alla riscossione ordinaria e servizi legali connessi, che configurano un unico affidamento dall'importo presunto di € 2.713.104,60.

Al fine di accertare il rispetto della normativa di riferimento, è stata avviata una attività preistruttoria sulla vicenda (con richiesta di chiarimenti prot. n. 74461/2022) nell'ambito della quale è pervenuto riscontro della s.a. corredato dalla documentazione di interesse (prot. n. 81402/2022).

Si rileva che sulla medesima questione segnalata con esposto prot. n. 68796/2022 l'Autorità ha già reso parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia la Delibera n. 448 del 28 settembre 2022.

Nel citato parere viene specificato che l'orientamento dell'Autorità sull'argomento (rinvenibile anche nelle delibere n. 740/2021, n. 500/2021 e n. 514/2020) è quello di distinguere le attività di accertamento e riscossione da quelle di supporto e propedeutiche, in quanto alle stesse corrispondono due mercati potenzialmente diversi, popolati da operatori economici dotati di strutture organizzative e mezzi economico-finanziari non sempre coincidenti. Per tali ragioni si evidenzia l'opportunità di affidare disgiuntamente i due servizi, attraverso gare distinte o mediante la suddivisione in lotti, al fine di garantire un ampliamento della concorrenza.

Nel caso di specie, la s.a. ha indicato espressamente il servizio di riscossione coattiva come attività principale e prevalente dell'affidamento e l'attività di supporto come prestazione complementare e marginale, descrivendone peraltro nel dettaglio il contenuto, per cui non sembra si possa sostenere che era impedita la formulazione di un'offerta consapevole, tuttavia non si è dato conto, all'interno del bando, delle motivazioni della mancata suddivisione della gara in lotti, così come richieste dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016.

Sul punto la s.a. ha specificato che, sebbene nella *lex specialis* non siano state indicate le ragioni della mancata suddivisione in lotti, in ogni caso nella piattaforma EmpULIA, sez. "chiarimenti", il RUP ha risposto ad un quesito di un o.e. argomentando le motivazioni ostative alla citata suddivisione, evidenziando che, data "la discrezionalità dell'Amministrazione di valutare il miglior equilibrio tra le esigenze di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e tutela della concorrenza, si è optato per non dividere l'affidamento [...] in quanto la suddivisione in lotti



*sarebbe risultata assolutamente poco efficiente, efficace e non economica, creando numerosi problemi per la corretta gestione del flusso dei dati e dei versamenti, oltre ad una considerevole moltiplicazione per l'ente e di riflesso per i contribuenti [...]*".

Risulta dunque che la s.a. ha fornito le dovute specificazioni ai sensi dell'art. 51 del codice degli appalti solo in sede di "chiarimenti", in particolare solo in risposta a una richiesta avanzata da un o.e., e non anche indicandole a monte nella *lex specialis* di gara, così contravvenendo alle previsioni del codice.

Alla luce di tutto quanto sopra, in questa sede, si ribadisce la sussistenza di una criticità nell'operato della s.a. già evidenziata nella Delibera n. 448 del 28 settembre 2022, ossia si rileva che *"data la distinzione tra l'attività di accertamento e riscossione da un lato e le attività di supporto e propedeutiche dall'altro, a cui corrisponde l'esistenza di due mercati potenzialmente diversi, occorre inserire all'interno del bando le motivazioni della mancata suddivisione della gara in lotti"*.

c.c

*Il Dirigente*

*Filippo Romano*